

conto veruno del guadagno di que' viaggi, quando essi provar nol possano, o il Padrone defunto non abbia disposto altrimenti nel suo testamento. Ma morendo ab intestato, o non disponendo di cosa veruna circa questo, gli Eredi, o Esecutori testamentarj di lui non faranno a' Partecipanti tenuti d'altro (benchè si provasse con testimoni) che di quello, che scritto si troverà nel Cartolario del defunto Padrone, in cui se si troverà scritto qualche guadagno, dovranno pagarlo a' Partecipanti. Ma se al contrario vi si trovasse scritta qualche spesa, che dovesse da' Partecipanti pagarsi al Padrone, possono altresì in vigor di quello chiederla gli Eredi a' Partecipanti, quando questi non provassero essere stata fatta quella spesa per colpa, o baratteria del defunto.

Salvo però tutti i patti, che avessero fatto i Partecipanti, o la maggior parte di essi, col Padrone defunto, e salvo ancora se il defunto, dopo aver reso conto del guadagno, avesse dimandato a' Partecipanti qualche tempo a pagarlo, essendo allora, come di debito liquido, obbligata dopo la morte del Padrone la sua eredità.

Discorre sopra questo Cap. il Targ. Ponder. marit. cap. 12. n. 15.

Del Patrone, che vorrà crescer la sua nave.

Cap. 240.

S' Egli è in luoco dove siano tutti i compagni, o la maggior parte, il patrone del legno glie lo debba dire: & se tutti o la maggior parte se ne contentano, la può crescere, & tutti sono obligati pagare la lor parte, e se alcuno compagno volesse contendere non può, havendo il Patrone havuto il consentimento della maggior parte; e se il Patrone piglierà i danari in prestito per qualche compagno è obligato a soddisfare & se gli compagni non vengano, e che la Nave si cresca, il Patrone non gli può sforzare, ma gli può sforzare in tutto quello che nel sopradetto capitolo s'è detto, e se fa il crescimento senza la volontà de' suoi compagni, non sono tenuti a niente, si come è detto di sopra; se il patrone sarà in qualche luoco
dove